



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 32 – 20 DICEMBRE 2023

Udienza del 20 Dicembre 2023

#### **26.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- Sig. **Romiti Rossano** n.q. di Presidente p.t. della S.S. M & G SCUOLA PALLAVOLO Grottazzolina
- S.S. **M & G SCUOLA PALLAVOLO** Grottazzolina in persona del Presidente p.t.

#### IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi                      Presidente
- Avv. Antonio Amato                  Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni              Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 19/2023-2024 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di:

- ***Romiti Rossano, n.q. di Presidente del Sodalizio M. & G. Scuola Pallavolo Grottazzolina, per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3. Statuto FIPAV; 19, 21 e 24 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 l'atleta Rizo Gonzalez Alejandro senza essere in possesso del certificato medico sportivo di idoneità agonistica.***

- ***il sodalizio M. & G. Scuola Pallavolo Grottazzolina, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 21 e 24 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver, il proprio Presidente Romiti Rossano, tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 l'atleta Rizo Gonzalez Alejandro senza essere in possesso del certificato medico sportivo di idoneità agonistica.***

In merito a quanto sopra, il Tribunale

#### OSSERVA

Con mail del 3.10.2023 la Presidenza Federale inoltra alla Procura una nota della Lega Pallavolo Serie A a mezzo della quale si evidenziava che l'atleta Rizo Gonzalez Alejandro



risultava essere stato tesserato per il sodalizio M. & G. Scuola Pallavolo Grottazzolina, iscritto al campionato di serie A2 M, ed aver attivamente partecipato alla stagione agonistica 2022/23, pur essendo sprovvisto del necessario certificato medico di idoneità sportiva.

L'illecito era emerso in quanto il suddetto atleta, sottoposto a visita medica per la stagione 2023/24 non era risultato idoneo all'attività agonistica, ragione per la quale era stato richiesto al sodalizio di provenienza di produrre il certificato di idoneità relativo alla stagione precedente. Avuta conferma dell'inesistenza di tale certificato, la Lega non poteva astenersi dal renderne edotta la Presidenza e quindi la Procura Federale.

Quest'ultima, acquisita la documentazione trasmessa dall'organo esponente e rimasta senza concreto esito la richiesta di produzione del certificato rivolta al sodalizio, in data 6-9/11/2023 comunicava agli odierni incolpati la conclusione delle indagini, all'esito della quale il legale rapp.te del sodalizio faceva pervenire una breve memoria nella quale confermava la mancanza del certificato di idoneità sportiva, addebitando tale omissione a mera distrazione dovuta alla sua assenza nei giorni in cui ebbe a perfezionarsi il tesseramento. Consapevole di aver violato la normativa federale, ma ribadendo di averlo fatto nella più assoluta buona fede, il dirigente si riservava di prendere contatti con la Procura per convenire l'applicazione di una sanzione concordata ex art. 53 R.G.

Ritenute prive di efficacia scriminante le eccezioni difensive degli incolpati, la Procura Federale ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, convocava le parti dinanzi a sé per l'udienza del 20.12.2023

In tale sede compariva per la Procura l'avv. Andrea Gentile il quale illustrava il deferimento e chiedeva l'irrogazione di idonea sanzione disciplinare per entrambi gli incolpati; per questi ultimi compariva il Presidente sig. Rossano Romiti il quale confermava l'assenza del certificato, scusandosi per quanto accaduto e ribadendo essersi trattato di un mero errore commesso in assoluta buona fede.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo e provvedeva contestualmente al deposito della motivazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura risultano pacifiche ed ammesse.

Ritiene quindi il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la richiesta di tesseramento dell'atleta Rizo Gonzalez Alejandro per la stagione 2022/2023 sia stata



formalizzata senza la preventiva acquisizione della necessaria certificazione medica di idoneità agonistica all'esercizio della pallavolo e che tale condotta, integrando la palese violazione delle norme contestate, debba essere pertanto sanzionata.

Questo Tribunale ha più volte sottolineato e ribadito l'essenzialità della normativa attinente l'idoneità fisica degli atleti, evidenziando come tale normativa sia finalizzata alla massima tutela degli interessi non solo degli atleti, ma anche dei sodalizi, cui è demandato l'onere di accertare che i propri tesserati siano idonei allo svolgimento dell'attività agonistica e di farsi garante di detta idoneità davanti alla Federazione.

Tali oneri, per la loro rilevanza ed essenzialità, devono essere assolti con la massima diligenza proprio al fine di evitare errori e leggerezze che potrebbero poi rivelarsi fatali ed arrecare gravi danni all'atleta, al sodalizio e alla Federazione.

La responsabilità disciplinare ascritta agli incolpati attiene al mancato rispetto di una normativa essenziale quale quella in esame, a prescindere dalla sussistenza di intenti fraudolenti o di comportamenti recidivi che, laddove sussistenti e contestati, avrebbero legittimato l'irrogazione di sanzioni più gravose di quelle di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- a carico del sig. Romiti Rossano. n.q. di Presidente del sodalizio M. & G. Scuola Pallavolo Grottazzolina, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico del sodalizio M. & G. Scuola Pallavolo Grottazzolina in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Così deciso in Roma il 20.12.2023

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 Dicembre 2023